

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Con deliberazione n. 9 del 25.2.1997

Art 1

Ubicazione e proprietà

L'uso dei campi di calcio, della palestra comunale e delle altre strutture sportive a carattere pubblico, esistenti nel Comune di San Giorgio di Nogaro e che sorgeranno in futuro, è destinato a: Società sportive legalmente costituite, Scuole, cittadini associati e singoli.

Art 2

Commissione Comunale dello sport

Allo scopo di proporre, stimolare, promuovere e coordinare le iniziative atte allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, onde soddisfare le esigenze e le necessità della popolazione su tutto il territorio comunale, vengono confermate la composizione e le attribuzioni della Commissione comunale consultiva dello Sport già istituita con deliberazione giunta n.166 del 8.2.1994.

Art 3

Gestione

La gestione delle palestre, del campo di calcio con annessi impianti compresi nell'area e delle altre strutture sportive, viene assunta direttamente dal Comune di san Giorgio di Nogaro.

L'Amministrazione Comunale potrà comunque in qualunque momento, affidare ad idonea società sportiva la gestione di ogni singolo impianto, approvando con apposito atto di Giunta la relativa convenzione, nel rispetto e compatibilmente con le generali condizioni di cui al presente regolamento.

Art 4

Domande di utilizzo e deposito

Ogni gruppo o Società che intenda richiedere l'uso continuato delle strutture sportive (tranne quelle che vi sono occasionalmente ospitate) devono depositare entro il 31 ottobre di ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento i seguenti documenti:

- a) copia dello statuto sociale
- b) consuntivo dell'attività svolta nell'annata precedente
- c) programma preventivo dell'attività sportiva

Art 5

Uso degli impianti

Al fine di promuovere e diffondere lo sport giovanile e dilettantistico e le attività ricreative, l'Amministrazione Comunale garantisce l'agibilità e l'uso degli impianti sportivi a tutte le associazioni e gruppi ricreativi e sportivi operanti nell'ambito del territorio comunale.

L'uso dell'impianto sportivo è basato sul senso civico e sulla disciplina di tutti i frequentatori.

Gli orari di utilizzo degli impianti verranno stabiliti con provvedimento del sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 2 ovvero, in caso di gestione convenzionata, concordati direttamente con la società sportiva interessata.

Potranno usufruire del campo sportivo e delle relative attrezzature, tutte le scuole di ogni ordine e grado, le quali secondo i programmi e disposizioni ministeriali, sono tenute a svolgere attività sportiva.

Potranno usufruire dell'impianto sportivo, in forma continuativa, le società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla F.I.G.C. per la specifica attività calcistica.

Per le gare di campionato verrà data precedenza alla squadra che milita nella categoria superiore.

Art 6 Responsabilità

Tutte le società, gruppi ed associazioni dovranno assicurare che i propri atleti, in tenuta regolamentare in gara ed in allenamento, siano sempre accompagnati da un responsabile, che dovrà garantire del comportamento civile e sportivo degli atleti, della presa in carico delle attrezzature e dei servizi d'uso, del rispetto di orario secondo il quale la società ha in uso il campo.

Non è concesso l'ingresso all'impianto sportivo agli atleti isolati al di fuori degli orari stabiliti.

Le responsabilità morali e materiali, limitatamente alle manifestazioni autorizzate, saranno sempre attribuite alle società organizzanti.

I concessionari sono direttamente responsabili verso il Comune di ogni danno provocato dai medesimi agli impianti, alle attrezzature o ai servizi, con qualsiasi azione od omissione, sia dolosa che colposa, anche provocati da squadre ospiti. Eventuali danni provocati dalle società utilizzatrici, vanno tempestivamente segnalati all'S.C. che li addebiterà alla stessa.

All'inizio della propria seduta d'allenamento ogni società pertanto dovrà segnalare eventuali danni riscontrati nei locali, nell'apposito registro, in mancanza dell'identificazione del responsabile, saranno ripartiti tra tutte le società o gruppi concessionari, avvalendosi pro quota delle rispettiva cauzioni.

Il Comune non risponderà in nessun caso e declina ogni responsabilità, per incidenti e danni che possano derivare a persone e/o cose, durante gli allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere dell'impianto sportivo, rimanendo tale responsabilità a carico della società o gruppo o associazione.

L'Amministrazione Comunale non risponderà degli oggetti e dei valori smarriti o lasciati incustoditi.

Art 7 Manifestazioni e Tornei

Nel caso di società, enti o gruppi sportivi che chiedano in uso l'impianto per singole manifestazioni, tornei, ecc., le domande di autorizzazione e concessione dovranno specificare l'uso ed il programma ed essere inoltrate al Sindaco, almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

In questi casi verrà sentita la Commissione solo se la manifestazione viene a contrastare con la programmazione dell'utilizzo continuativo, diversamente spetterà al Sindaco autorizzare quanto richiesto.

Art 8 Divieti

E' vietato introdurre nell'impianto sportivo animali di qualsiasi specie, nonché automezzi di qualsiasi tipo, con esclusione naturalmente di quelli impiegati per la ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture ed impianti.

Art 9 Obblighi

Le società organizzatrici hanno l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in ordine all'uso degli impianti sportivi, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblico spettacolo.

Durante le manifestazioni è consentita l'installazione ed il funzionamento di spacci di bevande e cibarie, entro l'impianto sportivo, qualora la struttura lo consenta con obbligo di ottenere preventivamente la prescritta licenza di P.S. e l'autorizzazione del Sindaco.

Le società che ottengono in concessione l'uso dell'impianto, sono tenute:

- a) a provvedere alla pulizia e sorveglianza dei locali
- b) a non danneggiare gli impianti
- c) a risarcire immediatamente eventuali danni arrecati, secondo le modalità previste dal presente regolamento
- d) a rispettare le norme concernenti il numero di persone ammesso nel recinto di gioco, specificatamente fissato dalla competente commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- e) a pagare il canone o la tariffa laddove stabiliti, entro i termini prefissati
- f) a tenere, durante l'uso dell'impianto per manifestazioni, proprio personale tecnico e di vigilanza
- g) a provvedere direttamente, nei casi previsti, ai permessi necessari in materia di pubblica sicurezza
- h) ad acconsentire, in qualsiasi momento, la libera circolazione del personale di servizio di questa Amministrazione
- i) ad adottare tutte le misure igieniche e di sicurezza, ed ogni altro eventuale necessario accorgimento richiesto dalle circostanze
- j) a sollevare l'Amministrazione comunale ed il proprio personale da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura, che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dell'impianto concesso.

Art 10 Cauzione

Prima dell'inizio delle attività o delle manifestazioni autorizzate, i soggetti cui è stato concesso l'uso della struttura, verseranno apposito deposito cauzionale,

costituito anche a mezzo di polizza fidejussoria, quale garanzia per eventuali danni alle strutture e alle attrezzature in dotazione.

Salvo quanto disposto dal precedente art. 6 per l'ipotesi di danni accertati, l'importo del deposito – fissato in Lire 2.000.000 per le attività continuative e in Lire 300.000 per ogni manifestazione - verrà svincolato o restituito al concessionario, al termine dell'attività.